

STATUTO

SF SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SILVI TE CONTRADA SANTO
STEFANO 115

Numero REA: TE - 217184

Codice fiscale: 02202370678

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

1.500,00 (millecinquecento/00). -----

Privacy - Ai sensi e per gli effetti della Informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 REG. UE 679/2016 (GDPR), e successive modifiche ed integrazioni, le parti vengono informate, per i loro diritti sulle finalità e modalità di trattamento telematico cui sono destinati i loro dati presenti nel presente atto per conferimenti da questo studio notarile ad uffici pubblici per adempimenti solo obbligatori per legge. -

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a penna da me Notaio su sette pagine di due fogli da me letto con l'allegato ai comparenti che su mia interpellanza lo hanno approvato e sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta. -----

Firmato: SILLA FLATI Francesco -----

Firmato: Claudia RIGOLI -----

Firmato: DELLA VALLE Francesca -----

Firmato: Patrizia AMICARELLI Notaio - v'è sigillo -----

Notaio Patrizia Amicarelli Allegato lettera "A" al N.89159 di -----
Rep. e N.14639 di Raccolta -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 -----

E' costituita la Società Cooperativa Sociale di tipo A, denominata: "SF SERVIZI Società Cooperativa Sociale". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "SF SERVIZI Soc. Coop. Sociale". Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

----- Art. 2 - Durata - Sede -----

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----
Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche prima della data di scadenza. La sede della società è in Silvi. -----
Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Silvi alla contrada Santo Stefano n. 115. -----

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. -----

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea e trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma successivo. -----

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Scopo sociale

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa potrà aderire a una o più organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, ed il campo in cui opera (art.1, c.1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381) nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto:

- a) servizi nel campo del disagio sociale, svolgendo un'azione concreta di accoglienza e assistenza in favore di famiglie, bambini, ragazze madri che, per ragioni ed in forme diverse si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili;
- b) gestione di centri diurni e residenziali, quali comunità alloggio e altre strutture di prima accoglienza per soggetti in stato di bisogno così come indicato nel presente articolo al punto a), ovvero gestione anche di comunità, case alloggio e/o

case famiglia per minori con problemi; -----

c) servizi e prestazioni di assistenza, recupero, consulenza, sostegno, terapia, riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare che presso strutture pubbliche e private, quali, a puro titolo di esempio e non limitativo, case famiglia, case di riposo, ospedali, comunità di ogni tipo, e più in generale, in sedi debitamente autorizzate, ad anziani, disabili, portatori di handicap, minori, adulti, famiglie e gruppi o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale; -----

d) servizi, per conto di Enti pubblici o privati, di trasporto cose e/o persone per disabili, anziani, minori dal loro domicilio verso le strutture di cura o riabilitazione; -----

e) formazione professionale informatica da realizzare attraverso l'istituzione di corsi di preparazione e qualificazione, stages pratici e istituzione di borse di studio solo per i soci e dipendenti e finalizzata alle attività di cui alla lett. a) art. 1 L. 381/91; -----

f) gestione, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, di iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo e organizzazione di iniziative di promozione sociale e culturale del territorio ed ogni attività volta a favorire la valorizzazione della cultura locale ed il c.d. turismo sociale. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, nel rispetto della normativa vigente, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura industriale, artigianale, commerciale o di servizi connessa e /o affine a quelle sopra elencate, atte a fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci lavoratori. -----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo. ----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. -----

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia,

può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente tramite Consorzi a cui aderisce o in associazioni temporanee di imprese (ATI), può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa. -----

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea. -----

----- **Art. 6 - Esercizio dell'attività** -----

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **Soci** -----

----- **Art. 7 - Soci coordinatori ordinari** -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto. ---

----- **Art. 8 - Soci volontari** -----

Offrono spontaneamente il loro apporto lavorativo, esclusivamente per fini di solidarietà. Non hanno diritto ad

alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci. -----

A norma dell'art. 2, n. 2 della legge 381/91, sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. -----

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci. -----

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali. -----

Nella domanda di ammissione a socio volontario, deve essere indicata la particolare veste che viene assunta nell'ambito della cooperativa. Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, potrà meglio chiarire e definire i principi del rapporto che si instaura fra cooperativa e socio volontario e i diritti e i doveri di entrambe le parti; tale regolamento dovrà essere sottoscritto ed approvato individualmente da tutti i soci volontari. -----

----- Art. 9 - Categoria speciale di soci cooperatori -----

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, nei limiti previsti dalla legge, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 9, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali: -----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa; -----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. --

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno: -----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni; -----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto

produttivo della cooperativa; -----

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto: -----

a) Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. -----

b) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare, entro 15 (quindici) giorni, all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto. -----

----- **Art. 10 - Domanda di ammissione** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere

almeno i seguenti dati ed elementi: -----

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; -----
 - b) idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica amministrazione, che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata; -----
 - c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento; -----
 - d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge; -----
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----
- L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 7. -----
- La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere: -----
- denominazione o ragione sociale, sede, attività; -----
 - delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica; -----
 - caratteristiche ed entità degli associati; -----
 - ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere; -----
 - copia dello Statuto. -----

Art. 11 - Procedura di ammissione -----

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. --

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. -----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire

quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio e ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Art. 12 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori** -----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. -----

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. -----

----- **Art. 13 - Vincoli sulle quote e loro alienazione** -----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 10. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

----- **Art. 14 - Obblighi dei soci** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali; -----

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con

lettera raccomandata (anche a mano) alla cooperativa. -----

----- **Art. 15 - Diritti dei soci** -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

----- **Art. 16 - Perdita della qualità di socio** -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica. -----

----- **Art. 17 - Recesso** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa; ---
- c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla società. -----

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. - Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

----- **Art. 18 - Esclusione** -----

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre

che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: -----

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi; -----
 2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----
 3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 c. 5 e 6, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo; --
 4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 5. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; -----
 6. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
 7. che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci; -----
 8. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione; -----
 9. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio mobilità, disoccupazione etc.); -----
 10. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 11. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa; -----
- Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora commetta le seguenti mancanze: -----
- a) Insubordinazione grave verso i soci amministratori e i diretti responsabili; -----
 - b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro; -----
 - c) assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a giorni 3 o assenza ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; -----
 - d) rissa o litigio nei luoghi di lavoro; -----
 - e) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente; -----
 - f) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale del socio lavoratore; -----
 - g) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; -----

h) uso per chiamate personali dei mezzi di comunicazione della cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazione dei responsabili; -----

i) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando e ledendo l'immagine della cooperativa; -----

j) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla cooperativa o al committente; -----

k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa autorizzazione della stessa; -----

l) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'impiego del materiale della cooperativa; -----

m) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia comportato almeno un provvedimento di sospensione. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione e risoluzione del rapporto di lavoro -----

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. -----

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso. -----

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. -----

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno. -----

Art. 20 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato -----

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e

dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

----- **Art. 21 - Morte del socio** -----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, purché ne facciano espressa richiesta entro 180 (centoottanta) giorni dal decesso e a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo. -----

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. -----

Art. 22 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18 punti c), d), e), f), g), h), i), j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. -----

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **Soci sovventori** -----

----- **Art. 23 - Soci sovventori** -----

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione

dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. -----

----- **Art. 24 - Conferimento e quote dei soci sovventori** -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota. -----

----- **Art. 25 - Alienazione delle quote dei soci sovventori** -----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

----- **Art. 26 - Deliberazione di emissione** -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; -----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. --

----- **Art. 27 - Recesso dei soci sovventori** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo 26. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

----- **TITOLO VI** -----

----- **Patrimonio sociale ed esercizio sociale** -----

----- **Art. 28 - Elementi costitutivi** -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; -----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.29 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14; -----
d) dalla riserva straordinaria; -----
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

----- **Art. 29 - Bilancio di esercizio** -----

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli

Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. -----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

Art. 30 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; ---
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

TITOLO VII

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 31 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo; -----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; --
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione; ---
- g) l'approvazione del regolamento interno; -----
- h) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori; -----
- i) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio, presentato dall'Organo amministrativo; -----
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti. -----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo. -----

Art. 32 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano. -----

L'Assemblea è convocata con avviso affisso presso la sede sociale e trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dalla domanda di ammissione. -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, a distanza almeno di ventiquattro ore dalla prima, per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione

----- Assembleare: costituzione e quorum deliberativi -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto. -----

----- Art. 34 - Votazioni -----

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. ---

In tal caso, è necessario che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. -----
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. -----

----- **Art. 35 - Voto** -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 26 c. 2. --
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

----- **Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. --
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **Amministrazione** -----

----- **Art. 37 - Amministrazione** -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

----- **Art. 38 - Compiti degli Amministratori** -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381

del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----

----- **Art. 39 - Metodi decisionali semplificati** -----

Le decisioni da un consiglio di amministrazione salvo quanto previsto nel successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. -----

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. -----

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. -----

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. -----

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

----- **Art. 40 - Metodo decisionale collegiale** -----

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal

presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

----- **Art. 41 - Integrazione del Consiglio** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza Dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

----- **Art. 42 - Compensi agli Amministratori** -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad ognuno di essi. -----

----- **Art. 43 - Rappresentanza** -----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale; Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **Organo di controllo** -----

----- **Art. 44 - Collegio sindacale** -----

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile. -----

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. -----

----- **Art. 45 - Compiti** -----

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. -----

----- **Art. 46 - Organo di controllo facoltativo** -----

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. -----

----- **TITOLO X** -----

----- **Scioglimento e liquidazione** -----

----- **Art. 47 - Scioglimento** -----

La cooperativa si scioglie: -----

- a) per il decorso del termine; -----
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; -----
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -----
- d) per la perdita del capitale sociale; -----
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473; -----
- f) per deliberazione dell'assemblea. -----

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo determinerà: -----

- a) il numero dei liquidatori; -----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di

funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto
compatibile; -----

- c) a chi spetta la rappresentanza della società; -----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

----- **Articolo 48 - Devoluzione patrimonio finale** -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le
modalità previste dalla legge. -----

----- **TITOLO XI** -----

----- **Disposizioni generali e finali** -----

----- **Art. 49 - Regolamenti** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto
per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze
previste per le modifiche statutarie. -----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno
costituiti. -----

**Art. 50 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione** -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività
nell'ambito della mutualità. Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi.
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi; -----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; ---
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve
indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

----- **Art. 51 - Rinvio** -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata. -----

Firmato: SILLA FLATI Francesco -----
Firmato: Claudia RIGOLI -----
Firmato: DELLA VALLE Francesca -----
Firmato: Patrizia AMICARELLI Notaio - v'è sigillo -----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Teramo autorizzata con Provvedimento AGEDRABR n. 23653 del 30-11-2020.